

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:*  
**Lello Cacciapaglia**

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | **Zone terremotate** - pagamenti delle utenze – proroga sospensione
- 4 | **Agenti e rappresentanti di commercio** - iscrizione nel registro delle imprese e nel REA – proroga di termini

## Prassi

- 5 | Servizi di **accoglienza ai migranti** - Esenzione IVA
- 5 | **Attività faunistico-venatoria** esercitata sul fondo dall'imprenditore agricolo
- 5 | **Fatturazione elettronica** – esclusa **l'azienda agricola** che determina il reddito su base catastale
- 5 | Società appartenenti ad un **gruppo multinazionale** - attività lavorativa prestata in Italia e all'estero
- 5 | Atti preordinati alla **trasformazione del territorio** - agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
- 6 | **Strumenti musicali** – chiarimenti Bonus acquisto
- 6 | Ritenute su **somme pignorate** - chiarimenti
- 6 | **Risparmio energetico** - acquisto e montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico - detrazione d'imposta
- 6 | **Quadro RW** - Monitoraggio fiscale al funzionario/agente europeo
- 7 | **Box pertinenziale** - Acquisto e realizzazione - interventi di recupero del patrimonio edilizio
- 7 | **Quadro RW** - Coniuge del funzionario/agente europeo - trattamento applicabile ai fini IRPEF e IVAFE
- 7 | **Contratti di appalto** stipulati per la costruzione di unità immobiliari - aliquota IVA del 10%
- 7 | **Leasing immobiliare** - Rettifica decennale della detrazione IVA
- 8 | Festival - **Art bonus**
- 8 | IRAP Enti pubblici
- 8 | Uffici pubblici all'estero – attività non imponibili
- 8 | Uffici pubblici all'estero – Applicazione della disciplina dello split payment
- 8 | Offerta di **token digitali** - regime fiscale IRES, IRAP e IVA
- 9 | **Condomini** - Interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali - Esonero dalla compilazione del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 10 | Fattura elettronica: guida, video-tutorial e nuova sezione sul sito dell'Agenzia

### Codici tributo, causali tributo, modelli e codici ente

- 10 | Codici tributo
- 10 | Causali contributo
- 10 | Modelli
- 11 | Codici ente

### L'Agenzia delle entrate informa

- 12 | Software

# Ordinary Assist

12 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

13  
14  
15  
16  
17

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consiglio notarile del triveneto      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ S.r.l. – PMI – Definizione</li> <li>✓ S.r.l. – PMI - diritti attribuibili alle categorie di quote</li> <li>✓ S.r.l. – PMI - limiti nella creazione di categorie di quote a voto limitato</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – perdita dei requisiti di PMI</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – diritto di prelazione negli aumenti di capitale</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – principio di unicità della partecipazione</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – pegno e usufrutto di quota di partecipazione</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – morosità del socio</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – voto divergente</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – clausole limitative della circolazione della partecipazione</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – assemblee speciali</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – recesso per una sola categoria di quote</li> <li>✓ S.r.l. – PMI – acquisto delle proprie partecipazioni</li> </ul> |
| Fondazione nazionale commercialisti   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Subappalti e fatturazione elettronica</li> <li>✓ Antiriciclaggio - novità della V Direttiva</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Associazione commercialisti di Milano | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Iscrizione al Vies</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Assonime                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ IVA – dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale - possibilità di emettere la fattura con IVA nei suoi confronti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Consiglio nazionale commercialisti    | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio – liquidazione dei compensi dei professionisti</li> <li>✓ Economia del mare - opportunità per i Commercialisti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Ordinary Assist

| NORMATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Zone terremotate - pagamenti delle utenze – proroga sospensione</b></p> <p>Prorogata dall'1/1/19 all'1/1/20 la sospensione dei termini di pagamento delle fatture nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia limitatamente ai soggetti danneggiati nelle zone del terremoto che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda. Detta proroga si applica anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21/8/17.</p> | <p><i>Art. 9 D.L. n. 91 del 25/7/18 convertito in legge n. 108 del 21/9/18 (G.U. n. 220 del 21/9/18)</i></p>       |
| <p><b>Agenti e rappresentanti di commercio - iscrizione nel registro delle imprese e nel REA — proroga di termini</b></p> <p>I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio sono riaperti a decorrere dal 22/9/18 al 31/12/18.</p>                                                                                                                                                                        | <p><i>Art. 11-ter. D.L. n. 91 del 25/7/18 convertito in legge n. 108 del 21/9/18 (G.U. n. 220 del 21/9/18)</i></p> |

# Ordinary Assist

| PRASSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Accoglienza ai migranti - Esenzione IVA</b></p> <p>Con riferimento ai <b>servizi per centri per l'accoglienza</b> dei migranti attivati dagli Organi periferici del Ministero su tutto il territorio nazionale a seguito di procedure di gara a evidenza pubblica, all'esito delle quali sono sottoscritte apposite convenzioni con i soggetti affidatari dei servizi di accoglienza, è stato chiarito che la liquidazione dell'imposta dovrà avvenire in base allo <b>split payment</b>, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, in quanto gli Organi periferici del Ministero, rientrano tra le Amministrazioni dello Stato espressamente richiamate dal citato art. 17-ter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 74 del 28/9/18</i></p> |
| <p><b>Attività faunistico-venatoria esercitata sul fondo dall'imprenditore agricolo</b></p> <p>È stato precisato che all'imprenditore agricolo che fornisca servizi faunistico-venatori potrà applicarsi, in relazione ai redditi che ne derivano, l'art. 56-bis, co. 3, del Tuir, esclusivamente nel caso in cui, per le modalità che in concreto assume l'esercizio dell'attività, sia integrata la fattispecie prevista dall'art. 2135, co. 3, c.c.; in particolare, per fruire del regime forfetario di imposizione è necessario che per la fornitura di servizi vengano prevalentemente utilizzate <b>attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività principale</b> rispetto a quelle che sono impiegate solo per la fornitura di servizi.</p> <p>Si ricorda che l'art. 56-bis, co. 3, del Tuir prevede un <b>regime forfetario di determinazione dei redditi d'impresa</b> in cui il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25%.</p>      | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 73 del 28/9/18</i></p> |
| <p><b>Fatturazione elettronica – Esclusa l'Azienda agricola che determina il reddito su base catastale</b></p> <p>Con riferimento al caso di un'azienda agricola che determina il reddito su base catastale e che si avvale, ai fini IVA, del regime speciale per gli agricoltori, è stato chiarito che, considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico, viene meno il presupposto che impone l'uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l'IVA pagata per rivalsa. Ne consegue che <b>non è obbligata ad utilizzare mezzi di pagamento tracciabili</b> per effettuare acquisti di carburante agricolo destinato alle diverse macchine agricole, fermo restando il rispetto delle norme generali riguardanti l'uso del contante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 13 del 27/9/18</i></p>    |
| <p><b>Società appartenenti ad un gruppo multinazionale - attività lavorativa prestata in Italia e all'estero</b></p> <p>Forniti chiarimenti con riferimento al caso di un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea che si è trasferito all'estero dal maggio 2016 dopo essere stato dipendente presso la società italiana A (gruppo B). Dall'aprile 2016, è stato assunto negli Emirati Arabi Uniti, con un contratto di lavoro emiratino, presso la società C, e poi, dal 5/2/2018, dalla società emiratina F, facenti parte del gruppo multinazionale D. Dall'1/8/18 ha pianificato di trasferire la residenza anagrafica in Italia per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E (società facente anch'essa parte del gruppo D). È stato chiarito che l'autonomia dei rapporti contrattuali con il gruppo D consente di accedere al beneficio fiscale per i lavoratori impatriati in possesso di laurea di cui all'art. 16, co. 2, del D.lgs. n. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati), concernenti la tassazione sul 50% del reddito di lavoro prodotto in Italia nel periodo d'imposta in cui</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72 del 26/9/18</i></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| avviene il trasferimento della residenza fiscale e nei 4 periodi d'imposta successivi, <b>a nulla rilevando il fatto che l'attività lavorativa all'estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| <b>Atti preordinati alla trasformazione del territorio - agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale</b><br>In seguito all'entrata in vigore dell'art. 10 del D.lgs. n. 23/2011, con cui è stata attuata una riforma della disciplina applicabile, ai fini dell'imposta di registro, agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, è stato previsto, tra l'altro, che dall'1/1/14, per effetto della riformulazione dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (TUR), i trasferimenti a favore degli enti pubblici territoriali che, fino al 31/12/13, erano soggetti ad imposta di registro in misura fissa, sono ora soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Pertanto, la cessione del complesso immobiliare dal soggetto privato al Comune X sconta l'imposta di registro in misura proporzionale, come previsto dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e, ai sensi del co. 3 dell'art. 10 del D.lgs. n. 23/2011, è soggetta alle imposte ipotecaria e catastale ciascun a nella misura fissa di 50 euro. | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 11 del 19/9/18</i> |
| <b>Strumenti musicali - chiarimenti Bonus acquisto</b><br>La concessione del credito d'imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il contribuente in esame non perde la propria natura di ricavo. Ne consegue che l'importo del <b>credito d'imposta maturato nell'anno 2017 ma non utilizzato</b> , concorre alla determinazione del reddito e deve quindi essere inserito nel rigo RG 2, colonna 2 del modello Redditi Persone Fisiche 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 10 del 19/9/18</i> |
| <b>Ritenute su somme pignorate - chiarimenti</b><br>Con riferimento al caso di un soggetto (A) che, a seguito di un accordo transattivo con un altro (B), si è trovato ad avere indebitamente subito una imposizione non dovuta o non più dovuta, è stato precisato che il soggetto legittimato ad avanzare richiesta di rimborso – che è oggetto dell'attività istruttoria da parte dell'Ufficio competente, al fine di individuare sia l'an che il quantum dell'importo spettante – è il soggetto pignorato (ossia B).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 9 del 19/9/18</i>  |
| <b>Risparmio energetico - acquisto e il montaggio di un sistema di accumulo collegato ad un impianto fotovoltaico - detrazione d'imposta</b><br>La società Alfa, esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria, dichiara di aver individuato e corretto nel 2017 un <b>errore contabile</b> relativo all'imputazione di una perdita su crediti per la fornitura di beni merce, effettuata nel biennio 2007 - 2008 a favore della Società Beta. La correzione è avvenuta mediante la chiusura della voce "credito verso Cliente" e imputazione della posta negativa di patrimonio netto, in conformità al paragrafo 48 del principio contabile OIC 29. Si chiarisce che la società Alfa può procedere alla deduzione della perdita sul credito vantato nei confronti della Società Beta mediante presentazione di una <b>dichiarazione integrativa</b> Unico società di persone 2014 per i redditi 2013, sul presupposto della diretta imputazione a patrimonio netto della perdita rilevata per errore nel bilancio d'esercizio 2017.                                                                             | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 12 del 21/9/18</i> |
| <b>Quadro RW - Monitoraggio fiscale al funzionario/agente europeo</b><br>È stato precisato che, nel caso di un soggetto che, ai sensi dell'art. 13 del Protocollo n. 7, ai fini dall'applicazione delle imposte sui redditi e della Convenzione conclusa tra Italia e Belgio per evitare le doppie imposizioni, deve considerarsi fiscalmente residente in Belgio, i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute in tale Paese non sono imponibili in Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Agenzia delle entrate, risposta n. 7 del 19/9/18</i>  |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p><b>Box pertinenziale - acquisto e realizzazione - interventi di recupero del patrimonio edilizio</b></p> <p>È stato chiarito che se il box auto che il contribuente ha acquistato deriva da un intervento di ristrutturazione di un immobile ad uso abitativo con <b>cambio di destinazione d'uso</b> e non da un intervento di "nuova costruzione", lo stesso <b>non risulta agevolabile</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 6 del 19/9/18</i></p> |
| <p><b>Quadro RW - Coniuge del funzionario/agente europeo - trattamento applicabile ai fini IRPEF e IVAFE</b></p> <p>L'istante, ai sensi dell'art. 13 del Protocollo n. 7, ai fini dall'applicazione delle imposte sui redditi e della <b>Convenzione conclusa tra Italia e Belgio</b> per evitare le doppie imposizioni, deve considerarsi fiscalmente residente in Belgio, i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute in tale Paese non sono imponibili in Italia. Pertanto, in mancanza del requisito soggettivo normativamente previsto, si ritiene che nell'anno di riferimento l'istante non debba porre in essere gli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.</p> <p>Nel caso in cui la contribuente abbia svolto nel corso del 2017 una propria attività professionale, non potendosi applicare la disposizione contenuta nell'art. 13 del Protocollo n. 7 che ex lege attribuisce all'istante la residenza fiscale belga, in base all'art. 2, co. 2 del TUIR, il medesimo dovrà considerarsi fiscalmente residente in Italia; in base alle disposizioni normative illustrate, in tal caso l'istante dovrà dichiarare in Italia il reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti, nonché provvedere agli adempimenti in materia di IVAFE e di monitoraggio fiscale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 5 del 19/9/18</i></p> |
| <p><b>Contratti di appalto stipulati per la costruzione di unità immobiliari - aliquota IVA del 10%</b></p> <p>Ai fini della detrazione IVA, è stato chiarito che è corretto usare un criterio di ripartizione dei costi che consenta di rispettare la citata disposizione e che si basi su dati certi ed obiettivamente comprovanti (ad es. il <b>criterio basato sulle quote millesimali</b>). Nello specifico, in risposta a un caso concreto l'Agenzia si è espressa nel senso che le spese di costruzione devono essere ripartite a seconda dell'effettiva destinazione di ogni singola unità immobiliare, di modo che quelle riconducibili ai due appartamenti da destinare all'attività agrituristica vengano contabilizzate nell'ambito di tale specifica attività d'impresa, e distinte da quelle relative al locale seminterrato, che verrà, invece, destinato all'attività agricola, nonché da quelle necessarie alla costruzione del l'appartamento da attribuire alla sfera privata dell'istante.</p> <p>Qualora il contribuente non abbia optato per il regime ordinario, trova applicazione per lo stesso il <b>regime speciale per i produttori agricoli</b> di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, per il quale l'imposta assolta sull'acquisto dei beni ammortizzabili non è detraibile per la parte eccedente la detrazione forfettaria effettuata a compensazione dell'imposta dovuta sulla cessione di prodotti agricoli.</p> <p>Qualora si eserciti <b>l'attività di agriturismo</b> (ai sensi dell'art. 5 della legge 30/12/91 n. 413), senza effettuare l'opzione per il regime ordinario, l'IVA è detraibile forfetariamente in misura pari al 50% dell'imposta sui corrispettivi delle operazioni imponibili, restando, tuttavia, esclusa la possibilità di detrarre analiticamente l'IVA relativa ai costi sostenuti nell'esercizio dell'attività agrituristica</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 4 del 18/9/18</i></p> |
| <p><b>Leasing immobiliare - Rettifica decennale della detrazione IVA</b></p> <p>In ipotesi di mutato regime fiscale delle operazioni realizzate a valle (da imponibili a esenti), una corretta interpretazione dell'art. 19 - bis 2, commi 3 e 8, del d.P.R. n.633 del 1972, impone di non rettificare la detrazione dell'IVA assolta sui canoni di leasing. Ciò in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 3 del 17/9/18</i></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>quanto “in caso di assegnazione di immobili acquisiti mediante contratto di leasing per i quali sia stata esercitata l’opzione d’acquisto, ai fini del computo del periodo decennale di rettifica della detrazione occorre, di regola, <b>fare riferimento alla data di esercizio del diritto di acquisto del bene da parte della società utilizzatrice</b>. È da tale momento, infatti, che, a norma del suddetto art. 19-bis2, comma 8, del menzionato d.P.R. n. 633/1972, decorre il periodo decennale di “tutela fiscale”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
| <p><b>Festival - Art bonus</b><br/>La disciplina relativa all’agevolazione Art - Bonus è stata estesa dalla legge 22/11/17, n. 175, alle donazioni dirette al sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo quali, in particolare, “istituzioni concertistico - orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione”. Con riferimento a gli eventi “festival” è stato precisato che l’agevolazione potrà essere riconosciuta esclusivamente ai <b>soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti</b> previsti dal decreto del Mibact 27/7/17.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 18 del 28/9/18</i></p> |
| <p><b>IRAP Enti pubblici</b><br/>Con riferimento a un caso in cui l’Ufficio del Ministero operi all’estero per almeno tre mesi del periodo d’imposta, se le remunerazioni corrisposte, a valere sul bilancio dell’Ufficio, ai lavoratori interinali somministrati all’Ufficio sulla base di un contratto di somministrazione di lavoro, ai lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato e ai lavoratori autonomi occasionali ingaggiati sono stati forniti chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IRAP del Ministero, a prescindere da quali siano la nazionalità del percettore, la sua residenza anagrafica e la sua residenza fiscale, nonché a prescindere dal fatto che la prestazione resa all’Ufficio dal percettore abbia una durata inferiore, uguale o superiore a tre mesi.<br/>È stato chiarito che gli emolumenti corrisposti a qualsiasi percettore, a prescindere da quali siano la nazionalità del percettore, la sua residenza anagrafica e la sua residenza fiscale, contribuiscono a formare la base imponibile del Ministero.</p> | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 17 del 28/9/18</i></p> |
| <p><b>Uffici pubblici all’estero – operazioni non imponibili</b><br/>È stato chiarito che gli Uffici dislocati all’estero facenti parte di un Ministero e dipendenti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 5/1/67, n. 18, possono essere ricondotti, dal punto di vista soggettivo, nell’ambito applicativo dell’art. 72 del DPR n. 633 del 1972 (operazioni non imponibili, equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8 - bis e 9 dello stesso D.P.R.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 16 del 28/9/18</i></p> |
| <p><b>Uffici pubblici all’estero - Applicazione della disciplina dello split payment</b><br/>È stato chiarito che sono esclusi dall’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese agli Uffici all’estero del Ministero. Il meccanismo della scissione dei pagamenti è, invece, applicabile agli acquisti effettuati dagli uffici dislocati nel territorio italiano. In tali ipotesi, non sussistano cause ostative all’effettuazione del versamento dell’IVA all’Erario, anziché al fornitore italiano, mediante versamento diretto all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 1203, art. 12, secondo le modalità di cui all’art. 4, co. 1, lett. c), del DM 23/1/15.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 15 del 28/9/18</i></p> |
| <p><b>Offerta di token digitali - regime fiscale IRES, IRAP e IVA</b><br/>L’utility token è un token che consente al possessore di ottenere dei beni o servizi – e venderlo al pubblico attraverso un a “Initial Coin Offering” (di seguito, ICO).<br/>È stato chiarito che l’erogazione di compensi sotto forma di token <b>genererà reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente</b> sempreché, nel periodo d’imposta, il “valore normale” da attribuire a tale forma di retribuzione risulterà, per</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 14 del 28/9/18</i></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>ciascun amministratore/dipendente, superiore ad euro 258,23.</p> <p>Nell'ipotesi in cui tali "utilità" vengano percepiti da altri soggetti non legati alla società istante da alcun rapporto lavorativo, l'erogazione si configurerà come una cessione, che potrà essere a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso. Ai fini della tassazione dei redditi realizzati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa, che detengono gli utility token, gli stessi costituiscono rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine (quando sarà disponibile) il prodotto o il servizio e, pertanto, sono suscettibili di generare un <b>reddito diverso</b> ai sensi dell'art. 67, co. 1, lettera c-quater), del TUIR. Tali redditi diversi di natura finanziaria devono essere indicati nel <b>quadro RT</b> del Modello Redditi - Persone Fisiche e sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.</p> |                                                                    |
| <p><b>Condominii - Interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali - Esonero dalla compilazione del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730</b></p> <p>È stato chiarito che la sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del modello 730, contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, può non essere compilata da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una <b>ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa</b> che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67 del 20/9/18</i></p> |

# Ordinary Assist

| NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| <b>Fattura elettronica: guida, video-tutorial e nuova sezione sul sito dell'Agenzia</b><br>È disponibile una <b>guida pratica</b> per i contribuenti, due video-tutorial che spiegano concretamente che cosa fare e una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni utili. In vista della partenza del 1° gennaio 2019, quando l'uso della fatturazione elettronica diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne poche eccezioni), l'Agenzia delle Entrate fornisce un kit di strumenti informativi per aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agenzia delle entrate,<br><i>comunicato stampa del 27/9/18</i> |
| CODICI TRIBUTO, CAUSALI CONTRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| CODICI TRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| Istituzione del codice tributo, per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta denominato "SPORT BONUS" - art. 1, co. 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e DPCM del 23/4/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "6892" denominato "Credito d'imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici - SPORT BONUS - art. 1, co. 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"                                                                                          | Agenzia delle entrate, risoluzione<br><i>n. 65 del 18/9/18</i> |
| Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dell'imposta ipotecaria sui decreti tavolari di cui all'art. 91 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, degli interessi e delle sanzioni, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>"A201" denominato "DECRETO TAVOLARE - I MPOSTA IPOTECARIA";</li> <li>"A202 " denominato " DECRETO TAVOLARE - SANZIONE";</li> <li>"A203" denominato "DECRETO TAVOLARE - I NTERESSI";</li> <li>"A204 " denominato "DECRETO TAVOLARE - S PESE DI NOTIFICA "</li> </ul> | Agenzia delle entrate, risoluzione<br><i>n. 69 del 25/9/18</i> |
| CAUSALI CONTRIBUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| Istituzione delle causali contributo per la riscossione, tramite modello F24, delle spese dovute all'INPS dalla controparte soccombente in giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>"RSCT" denominata "Recupero spese CTU";</li> <li>"RSLE" denominata "Recupero spese legali".</li> </ul>                                                                                                                                                              | Agenzia delle entrate, risoluzione<br><i>n. 70 del 25/9/18</i> |
| MODELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Approvato il modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, da utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dal titolo V - bis del D.P.R. 26/10/72, n. 633, con le relative istruzioni, annessi a l presente provvedimento.                                                       | Agenzia delle entrate,<br><i>provvedimento n. del 20/9/18</i>  |

# Ordinary Assist

| CODICI ENTE                                                                                                                               |                                                           |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Istituzione del codice ente "OPM", identificativo dell'Organizzazione Penitenziaria Militare, da utilizzare nel modello di versamento F23 | "OPM" denominato "Organizzazione Penitenziaria Militare". | <i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 71 del 25/9/18</i> |

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

### Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di controllo modello Redditi Enti non commerciali 2018 (versione 1.0.3);
- software di controllo modello Redditi Società di persone 2018 (versione 1.0.3);
- software di controllo modello Redditi Società di capitali 2018 (versione 1.0.3);
- software di compilazione modello Redditi Persone fisiche 2018 (versione 1.0.3);
- software di controllo modello Redditi Persone fisiche 2018 (versione 1.0.5);
- software di compilazione modello Redditi Enti non commerciali 2018 (versione 1.0.2);
- software controllo Studi di settore 2018 (versione 1.0.3).

*Agenzia delle entrate,  
sul sito internet  
dall'16/9 al 30/9*

### Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- tabelle codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo;
- archivi software di controllo Modello di versamento F23.

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><b>S.r.l. – PMI - Definizione: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p><i>Per la definizione di S.r.l. - PMI occorre far riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, allegato 1, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive sia per quanto riguarda i criteri di accertamento di tali caratteristiche. A quanto sopra consegue che è S.r.l.- PMI la società che soddisfi contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) abbia ad oggetto una qualsiasi attività economica, anche non commerciale e anche non di impresa (art. 1 racc. CE);</i></li> <li><i>2) occupi meno di 250 persone ed abbia un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro (art. 2 racc. CE);</i></li> <li><i>3) non appartenga a gruppi di imprese il cui potere economico superi quello di una PMI ai sensi dei considerando (9), e ss., e degli artt. 3 e 6 della racc. CE.</i></li> </ol> <p><i>Con riferimento ai limiti dimensionali di cui al punto 2), una s.r.l. perde la qualifica di PMI solo se li supera per due esercizi consecutivi (art. 4 racc. CE). L'accertamento delle suddette caratteristiche oggettive avviene su base annua come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• quanto alle società che hanno chiuso i conti di almeno un esercizio: utilizzando i dati dell'ultimo esercizio chiuso come risultanti dal relativo bilancio regolarmente approvato;</i></li> <li><i>• quanto alle società di nuova costituzione o che non abbiano ancora chiuso i conti del primo esercizio: tramite una stima in buona fede effettuata e condivisa da tutti i soci in sede di perfezionamento dell'atto costitutivo, se di nuova costituzione, ovvero effettuata dagli amministratori, se già costituite ma in attesa di chiudere i conti del primo esercizio (art. 4 racc. CE).</i></li> </ul> <p><i>La stima di cui all'art. 4, co. 3, della racc. CE non è assimilabile ad una perizia, in quanto consiste nella previsione di eventi futuri e non nell'accertamento di una situazione attuale, per cui non è richiesto che sia effettuata da un terzo indipendente né che sia asseverata con giuramento.</i></p> | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.1</b></p> |
| <p><b>S.r.l. – PMI - diritti attribuibili alle categorie di quote: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p><i>In assenza di specifiche previsioni di legge si deve ritenere che i diritti diversi caratterizzanti le categorie di quote nelle S.r.l.-PMI possano essere liberamente determinati nell'atto costitutivo, rispettando unicamente i limiti previsti dall'art. 2265 c.c., in analogia con quanto previsto dall'art. 2348 c.c. per le categorie di azioni. È comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscano i medesimi diritti.</i></p> <p><i>Inoltre, nelle S.r.l.-PMI in cui siano stati attribuiti particolari diritti a singoli soci ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c., non appare possibile creare categorie di quote il cui ambito operativo contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei particolari diritti.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.2</b></p> |
| <p><b>S.r.l. – PMI - limiti nella creazione di categorie di quote a voto limitato: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p><i>Nel dettare la norma che ammette le categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.-PMI (art. 26, co. 3, del d.l. n. 179/2012) il legislatore ha sostanzialmente riprodotto per intero la analoga disposizione contenuta nell'art. 2351, co. 2, c.c. in materia di S.p.a., fatta eccezione per il limite quantitativo del 50% previsto dall'ultimo periodo di detto co..</i></p> <p><i>Tale mancata riproduzione porta a ritenere che le S.r.l.-PMI possano creare categorie di</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.3</b></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><i>quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| <p><b>S.r.l. – PMI – perdita dei requisiti di PMI: Consiglio notarile del triveneto</b><br/> <i>Nel caso in cui l'atto costitutivo di una S.r.l. - PMI abbia previsto la creazione di categorie di quote (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012) e successivamente la società perda i requisiti di PMI, le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start-up innovative dall'art. 31 del d.l. n. 179/2012.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.4</b></p> |
| <p><b>S.r.l. – PMI – diritto di prelazione negli aumenti di capitale: Consiglio notarile del triveneto</b><br/> <i>Si ritiene che negli aumenti di capitale delle S.r.l.-PMI che abbiano creato categorie di quote, in assenza di una specifica disposizione statutaria sul punto, non ricorra alcun obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio "nuove" quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso.</i><br/> <i>La delibera di aumento di capitale potrà dunque liberamente determinare la categoria o le categorie delle nuove quote che dovranno essere offerte ai soci, senza aver alcun riguardo a quelle esistenti. In dette società il diritto di prelazione spetterà a ciascun socio indistintamente e proporzionalmente su tutte le nuove quote. Conseguentemente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di un'unica categoria spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono;</i></li> <li><i>• nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di diverse categorie spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione su ciascuna categoria di quote offerta in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono.</i></li> </ul> <p><i>Si ritiene possibile derogare statutariamente a quanto sopra, prevedendo che la società sia obbligata in sede di aumento di capitale ad offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni della stessa categoria di quelle da esso già detenute, ovvero che i soci abbiano il diritto di sottoscrizione solo nel caso in cui siano offerte quote delle medesime categorie di quelle da essi già detenute (con conseguente attribuzione, in tale ultima ipotesi, del diritto di recesso qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione).</i></p> | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.5</b></p> |
| <p><b>S.r.l. – PMI – principio di unicità della partecipazione: Consiglio notarile del triveneto</b><br/> <i>Il principio dell'unicità della quota di partecipazione in S.r.l. deriva dal divieto di suddividere le partecipazioni in azioni contenuto nel co. 1 dell'art. 2468 c.c. In presenza di un divieto di "emissione" di titoli, infatti, l'eventuale previsione contenuta nell'atto costitutivo di suddividere le partecipazioni in un numero predeterminato risulterebbe priva di significato (al pari di quello che accadrebbe se tale regola fosse contenuta in un atto costitutivo di società di persone). Deve anche considerarsi che gli artt. 2481-ter, co. 2, e 2482-quater c.c. dispongono che le riduzioni per perdite o gli aumenti gratuiti del capitale non possono comportare modifiche qualitative o quantitative delle partecipazioni e dei diritti dei soci, ciò neanche nel caso in cui avvengano per valori nominali indivisibili o incompatibili con una qualche unità di misura predeterminata. Le suddette disposizioni evidenziano, dunque, come nelle s.r.l. le partecipazioni siano unitarie e come le medesime debbano propriamente essere individuate con una frazione o con una percentuale e non con unità di</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.6</b></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p><i>misura predeterminata. La riforma operata con il D.L. n. 50/2017 ha introdotto per le S.r.l.-PMI la possibilità di creare categorie di quote e di offrirle al pubblico ma non ha derogato al divieto di suddividerle in azioni, si pone dunque il problema di conciliare il principio dell'unicità della partecipazione in S.r.l. con la possibilità di creare categorie di quote.</i></p> <p><i>Dirimente sul punto appare la considerazione che le singole categorie di quote non sono capaci di confondersi tra loro in un'unica posizione partecipativa, in quanto ciascuna di esse attribuisce diritti ed obblighi propri che nel loro complesso non possono essere uguali a quelli di nessuna altra categoria di quote, pena l'inesistenza della categoria stessa.</i></p> <p><i>All'interno delle categorie, invece, non ricorre alcuna esigenza di distinzione. Nelle S.r.l.-PMI appare dunque possibile suddividere le quote di partecipazione in categorie ma non anche suddividere queste ultime in unità predeterminate e vincolanti.</i></p> <p><i>A quanto sopra consegue che qualora un socio sia titolare di quote di diverse categorie, le stesse non costituiranno un'unica partecipazione, ma tante partecipazioni unitarie quante sono le diverse categorie possedute, partecipazioni unitarie che in caso di successive cessioni o acquisti non si modificheranno nel loro numero ma solo nella loro percentuale.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
| <p><b>S.r.l. – PMI – pegno e usufrutto di quota di partecipazione: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p><i>Essendo ciascuna quota di partecipazione di categoria distinta da quella di un'altra categoria (vedi orientamento I.N.6), si deve ritenere che nel caso in cui un socio titolare di quote di partecipazione di categorie diverse costituisca in pegno o in usufrutto le intere quote di una o più categorie e mantenga la piena proprietà di intere quote di altre categorie non si verifichi alcuna contitolarità di quei diritti che sono portati sia dalle categorie di quote concesse in pegno o in usufrutto che da quelle di cui ha conservato la piena proprietà (ad esempio il diritto di voto).</i></p> <p><i>In detta fattispecie non trova pertanto applicazione la disciplina sulla nomina del rappresentante comune prevista dall'art. 2468, co. 5, c.c. (vedi anche orientamento I.I.35).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.7</b></p> |
| <p><b>S.r.l. – PMI – morosità del socio: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p><i>Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell'ipotesi in cui appartengano al medesimo socio (vedi orientamento I.N.6), si deve ritenere che la disciplina legale sulla mora dei versamenti debba trovare applicazione in maniera distinta per ciascuna di esse. È dunque possibile che un medesimo socio sia contemporaneamente moroso, con riferimento ad una determinata quota di categoria, e in regola con i versamenti, con riferimento ad un'altra quota di categoria.</i></p> <p><i>All'interno di una determinata partecipazione di categoria appartenente ad un unico socio non è invece possibile individuare una quota in regola con i versamenti ed una in mora, neanche nell'ipotesi in cui la partecipazione si sia formata in seguito ad acquisiti successivi di porzioni di quote della medesima categoria. A quanto sopra consegue che nel caso in cui un socio sia in mora con i versamenti solo in relazione ad una delle quote di categoria da esso possedute:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>gli amministratori possono vendere ai sensi del co. 2 dell'art. 2466 c.c. la sola quota di categoria non ritualmente liberata e non anche quella di altra categoria non in mora;</i></li> <li>• <i>se la vendita non può avere luogo gli amministratori riducono il capitale per la sola quota di categoria in mora, ponendo in essere una sorta di "esclusione parziale";</i></li> </ul> <p><i>il socio moroso non partecipa alle decisioni dei soci in relazione alla sola quota di categoria in mora.</i></p> | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.8</b></p> |
| <p><b>S.r.l. – PMI – voto divergente: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p><i>Qualora ricorra un interesse meritevole di tutela e non si contravvenga ai principi di buona fede e correttezza, si ritiene possibile che un socio titolare di quote di partecipazione di più</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.9</b></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>categorie:</p> <p>a) possa esercitare il diritto di voto attribuito da una categoria in maniera diversa rispetto a quello attribuito da un'altra categoria;</p> <p>b) partecipi alle decisioni dei soci solo con determinate quote di categoria e non con altre.</p> <p>Appare meritevole di tutela l'esercizio del voto divergente ove sia finalizzato a riservarsi il diritto di recesso in relazione alle sole categorie di quote che si reputano penalizzate da una determinata decisione (vedi orientamento I.N.12).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| <p><b>S.r.l. – PMI – clausole limitative della circolazione della partecipazione: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p>Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell'ipotesi in cui appartengano al medesimo socio (vedi orientamenti I.N.6), si reputano legittime le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni che abbiano ad oggetto solo alcune delle categorie di quote create dall'atto costitutivo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.10</b></p> |
| <p><b>S.r.l. – PMI – assemblee speciali: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p>Stante la mancanza di una disciplina legale espressa sul punto è opportuno che lo statuto di S.r.l. - PMI disciplini il procedimento decisionale che consente di adottare le delibere che pregiudicano i diritti dei titolari di una determinata categoria di quote di partecipazione. Sotto questo profilo si reputa legittima la clausola statutaria che dispone che tali decisioni, per essere valide, debbano essere approvate, oltre che dall'assemblea generale dei soci, anche da una determinata maggioranza dei titolari delle quote della categoria pregiudicata, mediante adozione di una loro specifica deliberazione collegiale ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riconoscimento del diritto di recesso per i soci dissenzienti pregiudicati da tali decisioni.</p> <p>Si reputa altresì legittima la clausola dello statuto che richiede il consenso unanime dei titolari delle quote di una determinata categoria per adottare decisioni che pregiudichino i loro diritti.</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.11</b></p> |
| <p><b>S.r.l. – PMI – recesso per una sola categoria di quote: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p>Poiché l'interesse al disinvestimento tutelato dalle norme che consentono il recesso può ricorrere in maniera diversificata per ciascuna categoria di quote create dalla società, in quanto legato ai profili di rischio e di redditività propri di ciascuna di esse, si deve ritenere che al verificarsi di una causa che legittimi il recesso lo stesso possa essere esercitato anche con riferimento ad una sola delle quote di categoria possedute dal medesimo socio, prescindendo dalla circostanza che l'atto costitutivo consenta o meno il recesso parziale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.12</b></p> |
| <p><b>S.r.l. – PMI – acquisto delle proprie partecipazioni: Consiglio notarile del triveneto</b></p> <p>Nel caso in cui la S.r.l.- PMI compia operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori e componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali (art. 26, co. 6, del d.l. n. 179/2012) si ritengono applicabili per analogia i limiti posti a tutela dell'integrità del capitale sociale previsti per le società azionarie.</p> <p>Conseguentemente, sia nel caso di acquisto di quote proprie che in quello di assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi, non si potranno utilizzare somme eccedenti gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio.</p> <p>Le partecipazioni acquistate dalla società dovranno essere interamente liberate. Una riserva negativa dovrà essere iscritta in bilancio ai sensi del co. 4 dell'art. 2357-ter c.c. nel caso di acquisto di proprie partecipazioni, mentre nel caso di assistenza finanziaria al loro acquisto da parte di terzi dovrà essere iscritta in bilancio una riserva indisponibile ai sensi del co. 6 dell'art. 2358 c.c.</p> | <p><b>CNT, orientamenti societari 9/18 - I.N.13</b></p> |

# Ordinary Assist

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Subappalti e fatturazione elettronica: Fondazione nazionale commercialisti</b><br>Illustrate le novità relative all'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei subappalti pubblici, alla luce del provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30/4/18 e delle prime indicazioni operative fornite dalla stessa nei propri documenti di prassi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">FNC, documento del Settembre 2018</a>          |
| <b>Antiriciclaggio - novità della V Direttiva: Fondazione nazionale commercialisti</b><br>Analizzati gli aspetti di precipuo interesse per i professionisti coinvolti nell'attuazione della normativa della V Direttiva sull'antiriciclaggio, tra cui l'attribuzione di maggiori poteri alle unità di informazione finanziaria dell'Unione europea, la prevenzione dei rischi connessi all'uso delle valute virtuali per finanziare il terrorismo e la limitazione dell'uso di schede prepagate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">FNC, documento del settembre 2018</a>          |
| <b>Iscrizione al Vies: Associazione commercialisti di Milano</b><br>L'associazione commercialisti di Milano ha pubblicato la seguente massima sulla rilevanza non sostanziale dell'iscrizione al Vies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="#">AIDC Milano, norma di comportamento n. 204</a> |
| <i>In base alla Direttiva comunitaria IVA il possesso di un numero identificativo IVA non è condizione sostanziale per l'attribuzione dello status di soggetto passivo. Di conseguenza, la mancata inclusione nella banca dati VIES di un operatore italiano non pregiudica il suo diritto a essere considerato soggetto passivo nei rapporti transnazionali. Il principio vale, a maggior ragione, nell'ambito dei servizi perché il controllo basato sull'incrocio degli identificativi VIES e sulle dichiarazioni Intrastat, nella normativa euro-unionale e in quella nazionale, ha una valenza limitata alle sole cessioni di beni transfrontaliere.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| <b>IVA – dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale - possibilità di emettere la fattura con IVA nei suoi confronti: Assonime</b><br>Illustrata la posizione espressa dall'Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica in cui sono stati forniti chiarimenti su alcuni dubbi interpretativi concernenti la disciplina prevista dall'art. 8, co. 1, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972, che permette ai soggetti che hanno i requisiti per essere considerati "esportatori abituali" di effettuare acquisiti senza applicazione dell'imposta, se presentano al fornitore apposita dichiarazione d'intento. In particolare, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il cliente/esportatore abituale, che non intenda avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, e, dunque, dell'utilizzo del <i>plafond</i> , possa esprimere tale volontà non necessariamente attraverso una manifestazione espressa, ma anche attraverso <b>comportamenti concludenti</b> (tra cui, ad esempio, il pagamento dell'IVA addebitata in rivalsa da parte del cedente/prestatore e l'esercizio del diritto alla detrazione) e che in dette ipotesi, né il comportamento del cliente/esportatore abituale né quello del cedente/prestatore integrano gli estremi di una violazione sanzionabile (al di fuori di un contesto di frode fiscale). | Assonime, circolare n. 20 del 17/9/18                      |
| <b>Sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio – liquidazione dei compensi dei professionisti: Consiglio nazionale commercialisti</b><br>Approfondite le criticità legate alla determinazione dei compensi spettanti ai professionisti coinvolti nella gestione della crisi da sovraindebitamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">CNDCEC, documento del settembre 2018</a>       |
| <b>Economia del mare - opportunità per i Commercialisti: Consiglio nazionale commercialisti</b><br>Illustrate le opportunità per i professionisti collegate alla crescita dell'economia del mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">CNDCCDC, documento del settembre 2018</a>      |